



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 maggio 2008 (27.05)
(OR. en)**

9908/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0092 (ACC)**

**FEROE 3
VETER 9
AGRI 159
PECHE 118**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 8 maggio 2008

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/126/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008)236 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.5.2008
COM(2008)236 definitivo

2008/0092 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione 97/126/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la
Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle
isole Færøer, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La decisione del Consiglio 97/126/CE del 6 dicembre 1996 riguarda la conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra. Poiché ogni modifica dell'accordo deve essere ripresa nelle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario, occorre indicare espressamente che la Commissione è autorizzata ad adottare eventuali modalità di attuazione, fatti salvi altri atti specifici del Consiglio, e in particolare la decisione 1999/778/CE del 15 novembre 1999 concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra¹.

La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario.

¹ *GUL 305 del 30.11.1999, pag. 25.*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 97/126/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Consiglio 97/126/CE del 6 dicembre 1996³ riguarda la conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra.
- (2) A norma dell'articolo 31 del suddetto accordo è istituito un comitato congiunto responsabile della gestione dell'accordo e della sua corretta attuazione. A questo effetto il comitato formula raccomandazioni e prende decisioni a cui le parti contraenti danno esecuzione secondo le proprie norme. A tal fine è opportuno che nella decisione 97/126/CE sia espressamente indicato che la Commissione è autorizzata ad adottare le modalità di attuazione eventualmente necessarie.
- (3) Le misure necessarie per l'attuazione della decisione 97/126/CE devono essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/126/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della decisione 97/126/CE sono inseriti i seguenti articoli:

² GU C del ..., pag. ...

³ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

"Articolo Ibis

Le modalità di attuazione dell'accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 1b, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo Iter

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali*, o dal comitato di gestione competente istituito dal pertinente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto di cui trattasi.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

* GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78." *[il numero della nota sarà inserito successivamente e seguirà la numerazione della decisione 97/126/EC]*

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*